

## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

### **"Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio"**

Nel solco della più generale ed ampia riforma e codificazione delle norme in materia di lavoro, che si propongono l'obiettivo di aggiornare, semplificare e razionalizzare tutta la normativa, la legge "Disciplina del lavoro occasionale e accessorio" si colloca nell'ambito della regolamentazione delle attività non continuative, esercitate in settori specifici e predeterminati, prevalentemente per mansioni a diretto contatto con il pubblico e per servizi alla famiglia, che spesso richiedono tempi molto rapidi di assunzione o sostituzione, il cui comune denominatore è l'assenza di un programma di lavoro continuativo, anche se intervallato da periodi di interruzione. Tale requisito risulta indispensabile per evitare sovrapposizioni con il part time verticale, istituto regolamentato che mantiene tutta la sua attuale efficacia.

Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio regolamentate dalla presente legge, che razionalizza ed abroga la normativa precedente sul lavoro accessorio e saltuario (Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 e l'articolo 13 del Decreto Legge 31 maggio 2012 n. 61 e la relativa regolamentazione delegata), sono attività lavorative che possono essere svolte sia per improvvise e sopravvenute esigenze di carattere straordinario, sia per svolgere le normali attività d'impresa in periodi caratterizzati da incremento dell'attività che richieda un'integrazione della forza lavoro che per svolgere alcune tipologie di lavoro domestico.

Questo provvedimento non riguarda però tutti i rami di attività economica ma esclusivamente quei settori che per le loro specifiche caratteristiche, quali le dimensioni limitate ed il diretto rapporto con il pubblico, hanno necessità di integrare l'organico o sostituire con rapidità il proprio personale nelle circostanze più sopra descritte, senza previsione di continuità lavorativa.

Le principali attività che possono essere oggetto dell'utilizzo dello strumento di lavoro occasionale e accessorio sono le seguenti:

- Le attività connesse al settore della ristorazione, dei bar, dell'ospitalità alberghiera;
- Le attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nelle zone L1 e L2, limitatamente ai mesi giugno, luglio, agosto e settembre e nei periodi previsti dal Calendario annuale delle festività e degli eventi adottato ogni anno dalla Commissione per il Lavoro, anche su proposta delle categorie interessate;
- Le attività svolte dagli Operatori professionali del Turismo che abbiano conseguito l'abilitazione e siano iscritti nell'apposito Albo tenuto dall'Ufficio di Stato per il Turismo

quali: guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica e animatore turistico;

- Le attività agricole e zootecniche di carattere stagionale;
- Le attività connesse a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, allo spettacolo e ai giochi;
- Le attività di istruttore sportivo e insegnante privato supplementare
- le attività nel settore del commercio e dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico, esclusivamente per sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia certificata o dimissioni;
- le attività per il periodo preassuntivo;
- le attività di servizio alla famiglia.

La prima novità consiste infatti nell'aver esteso la possibilità di utilizzo di questo strumento ai servizi alla famiglia che non hanno carattere di continuità, distinguendo e separando la disciplina rispetto a quella già prevista per i datori di lavoro operatori economici, permettendo e agevolando la regolarizzazione di tante attività ad oggi non coperte, come si vedrà di seguito.

In particolare, il settore dei servizi alla famiglia e alle persone è in grande espansione e con la presente legge, che disciplina anche attività nuove o non ricomprese nell'attuale normativa in vigore, si può oggi offrire un'opportunità lavorativa a coloro che, disoccupati o insufficientemente occupati, intendono partecipare al mondo del lavoro anche offrendo servizi di supporto a famiglie, persone e ambiente della più ampia natura, regolarizzando così le loro posizioni lavorative e senza interrompere la continuità contributiva.

L'altra importante novità è l'utilizzo del cosiddetto buono *on line* per lavoro occasionale e accessorio, un'evoluzione tecnologica e uno sforzo di semplificazione rispetto ai tradizionali e già conosciuti *voucher*, ovverossia la possibilità per il datore di lavoro di collegarsi *on line* alla banca dati dell'Ufficio del Lavoro, effettuare direttamente la pratica di assunzione e poter calcolare anche il costo della prestazione lavorativa e quello relativo al pagamento dei contributi.

Tutto quanto sopra permetterà alle imprese e alle famiglie che necessiteranno di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio previste dalla presente legge di poter espletare la pratica burocratica di assunzione con la massima facilità, celerità e in estrema sicurezza, senza dover anticipare denaro per l'acquisto dei voucher cartacei.

Inoltre, grazie alla registrazione preventiva, le famiglie e le imprese saranno agevolate nel reperimento di figure necessarie anche attraverso la consultazione *on line* della banca dati delle persone disponibili per determinate mansioni.

La Legge prevede la realizzazione di un Decreto Delegato che stabilisca le norme applicative: il Decreto Delegato è già stato preparato sia per esigenza di completezza che per garantire l'immediata ed efficace applicazione della legge.

Passando ora ad analizzare nel dettaglio il contenuto della Legge, l'articolo 1 stabilisce la definizione di lavoro occasionale e accessorio, l'articolo 2 delimita il campo di applicazione, come più sopra illustrato, poiché la scelta è stata quella di circoscriverlo a predeterminate attività a favore di specifici settori che, più di altri, sia per caratteristiche dimensionali che per ragioni connesse alla tipologia stessa dell'attività, possono avere esigenze immediate di assunzione o sostituzione di personale.

L'articolo 3 descrive le attività di servizio alla famiglia, determinando le giornate massime nel corso di un anno solare.

L'articolo 4 determina quali possano essere i soggetti interessati: inoccupati, disoccupati, lavoratori a part time e percettori di ammortizzatori sociali iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, offrendo uno strumento anche a coloro che, parzialmente o insufficientemente occupati, soprattutto in questo momento di crisi occupazionale, si possono rivolgere anche a lavori occasionali e accessori per evitare di interrompere la continuità contributiva.

Vale la pena in questa sede anticipare quello che dovrà essere disciplinato nel Decreto Delegato: per i lavoratori iscritti alle Liste di avviamento al lavoro non vi saranno formalità di iscrizione al Registro del lavoro occasionale e accessorio poiché potrà essere perfezionata anche *on line*, mentre per coloro che non sono iscritti, resta valida la normativa generale in materia di obbligo di presentazione dei documenti, con l'aggiunta della certificazione di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto, per garantire l'utenza in ragione delle mansioni che si andranno a svolgere.

L'articolo 5 determina i criteri per calcolare la retribuzione e stabilisce uno sgravio dell'80% dei contributi dovuti, sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore sia iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro. Inoltre, stabilisce uno sgravio dell'80% dei contributi dovuti nel caso in cui il lavoratore iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro, anche occasionale, venga impiegato durante l'apertura serale a partire dalle ore 20.00 nelle attività del centro storico.

L'articolo 6 istituisce i buoni *on line* per lavoro occasionale e accessorio, ovvero sia una versione moderna ed evoluta dei voucher tradizionali, poiché tutta la pratica di ricerca e assunzione del personale avviene *on line* sul portale della Pubblica Amministrazione – Sezione Ufficio del Lavoro, avendo previsto l'obbligo di preiscrizione sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, senza la necessità di prepagamento dei voucher, ma con in aggiunta la possibilità di effettuare il calcolo *on line* del costo complessivo della prestazione lavorativa.



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO

L'articolo 7 stabilisce i limiti entro i quali è possibile l'utilizzo del lavoro occasionale e accessorio, che può essere svolto al massimo per tre giorni alla settimana: per gli iscritti vale il limite massimo di 70 giornate presso lo stesso datore di lavoro, mentre per i non iscritti vale il limite delle 70 giornate annue in assoluto, anche cambiando datore di lavoro.

Inoltre, per evitare abusi e utilizzo improprio dei vari strumenti a disposizione delle imprese, è vietato l'utilizzo del lavoro occasionale e accessorio da parte di datori di lavoro durante il percepimento della Cassa Integrazione Guadagni, da parte di datori di lavoro che abbiano interrotto la Cassa Integrazione Guadagni nei 7 giorni precedenti l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, da parte di datori di lavoro che negli ultimi 3 mesi abbiano attivato le procedure di licenziamento collettivo e di coloro che abbiano stipulato l'Accordo di solidarietà.

Infine, viene previsto che alcune parti della Legge, quali il campo di applicazione – i soggetti interessati – gli sgravi contributivi – i limiti all'utilizzo, che possono maggiormente subire le conseguenze di mutate condizioni economiche e del mercato del lavoro, possano essere modificate con Decreto Delegato, unitamente alla possibilità di stabilire, sulla base dell'andamento del tasso di disoccupazione nei settori interessati dalla presente Legge, un limite massimo annuo di lavoratori accessori occasionali non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, anche diversificato per settore di attività.

In conclusione, questo provvedimento di Legge ha l'obiettivo di agevolare sempre più lo svolgimento dell'attività delle imprese e delle famiglie, mantenendo al contempo un'attenzione sempre molto alta verso il contrasto del lavoro irregolare, per il quale i controlli dovranno essere sempre più serrati, anche in ragione del fatto che vengono in questo modo forniti tutti gli strumenti, semplici, efficaci ed idonei alla regolarizzazione dei lavoratori.

